

## CIRCOLARE N° 12 DEL 19.12.2018

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Riteniamo utile fornire una sintesi della Legge 136/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2018, n. 293, in vigore dal 19 dicembre 2018, che ha convertito, con modifiche, il D.L. 23.10.2018, n. 119 che possono maggiormente essere di Vostro interesse.

### Reverse charge su Pc e tablet

È stata prorogato fino al 30 giugno 2022 il meccanismo del reverse charge (inversione contabile) per:

- cessioni di telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, di console, tablet, pc e laptop, nonché ai dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- quote di emissione di gas a effetto serra;
- unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- gas e energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore.

### Interpello sui nuovi investimenti

L'allegato al Decreto fiscale divenuto legge specifica che possono presentare istanza di interpello all'Agenzia delle entrate le imprese che vogliono effettuare investimenti nel territorio dello Stato, relativamente al trattamento fiscale del loro piano d'investimento nonché delle eventuali operazioni straordinarie ipotizzate per la sua realizzazione.

In particolare: le imprese che intendono effettuare **investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a 20 milioni di euro** e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda.

A decorrere dal  
quelle presentate  
dal 2019

## Pace fiscale – definizione agevolata PVC

Con riferimento alla definizione agevolata del PVC, viene confermato che la stessa deve riguardare l'intero contenuto dello stesso ed è ammessa solo con riferimento a quelli consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del DL n. 119/2018). La definizione/dichiarazione di regolarizzazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 per i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini dell'accertamento ed il versamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di ogni trimestre (in massimo 20 rate). Gli interessi legali devono essere calcolati a partire dal giorno al termine della prima rata.

## Pace fiscale – rottamazione ter

Con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, gli importi dovuti possono essere pagati in un'unica soluzione ovvero ratealmente (il numero massimo di rate è stato elevato a 18, rispetto alle 10 precedenti). Le rate possono non essere tutte di pari importo e la prima e la seconda ammontano al 10% delle somme che sono nel complesso dovute per la definizione.

I termini di scadenza delle rate sono stati modificati nel seguente modo:

- la prima rata deve essere versata entro il 31 luglio 2019;
- la seconda rata va versata entro il 30 novembre 2019;
- le rate successive devono essere versate, a partire dall'anno 2020, entro le scadenze di seguito indicate: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre (di ogni anno).

Ulteriori sono state le modifiche apportate al testo del decreto fiscale, quali ad esempio la possibilità di versare, con un ritardo non superiore a 5 giorni, le rate della rottamazione senza conseguenze; questo trova applicazione anche per i versamenti dovuti dai soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis.

Infine, viene stabilito che a seguito della presentazione dell'istanza per aderire alla rottamazione-ter è ammesso il rilascio del DURC.

La sanatoria, invece, non è stata estesa anche ai tributi comunali (TASI e IMU *in primis*).

Da 10 a 18 rate

Termini di scadenza

## Pace fiscale – chiusura liti fiscali pendenti

Per quanto riguarda la definizione agevolata delle liti pendenti, a seguito delle modifiche in fase di esame al Senato:

- i ricorsi pendenti nel primo grado di giudizio possono essere definiti con il versamento di un importo pari al 90% del valore della controversia;
- qualora l'Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente nell'ultima ovvero unica pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, la definizione della controversia può avvenire tramite il versamento:

- del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado);
- del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado);
- del 5% del valore della controversia qualora l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio e le controversie risultino pendenti presso la Corte di Cassazione alla data del 24 ottobre 2018.

- in caso di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate: per tali fattispecie, è dovuto per intero l'importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata riportata sopra.

## Fatturazione elettronica

In relazione al 2019 è stata allargata la platea dei soggetti esclusi. Infatti, anche i soggetti che devono procedere con l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria beneficiano dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Si tratta, in particolare di:

- aziende sanitarie locali,
- le aziende ospedaliere,
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- i policlinici universitari,
- le farmacie, pubbliche e private,
- i presidi di specialistica ambulatoriale,
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari,
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri

L'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria è **confermato dal 1° gennaio 2019**. Non ci saranno comunque sanzioni per ritardi nel primo semestre di avvio dall'adempimento. Le sanzioni saranno poi ridotte poi al 20% per le fatture emesse nel trimestre successivo del periodo d'imposta e fino al 30 settembre per chi effettua la liquidazione mensile.

La numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti è stata abolita.

Inoltre dal 1° luglio, poi, le fatture devono essere emesse entro 10 giorni dall'operazione e registrate entro il 15 del mese successivo all'emissione.

Si demanda all'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di fatturazione elettronica da parte dei soggetti che effettuano servizi di pubblica utilità nei confronti di privati consumatori, dei quali non si dispone di dati anagrafici corretti o completi. Tali regole valgono soltanto per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005.

Operatori sanitari

Avvio e-fattura dal 1.1.2019

Abolizione numerazione

Fatture emesse

Operatori che offrono servizi di pubblica utilità

## Semplificazione Iva e dichiarazioni precompilate

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 2020 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA le bozze:

- a) dei registri IVA vendite ed IVA acquisti;
- b) delle liquidazioni periodiche IVA;
- c) della liquidazione annuale IVA.

I soggetti che convalideranno o integreranno tutti i documenti predisposti in bozza dall'Agenzia saranno esonerati dall'ordinaria tenuta dei registri IVA, ma dovranno

continuare a tenere il registro degli incassi e pagamenti, salva l'opzione per la tenuta dei registri con imputazione dei costi e ricavi in base alla data di registrazione.	
<b>Gruppo Iva</b>	
In caso di presentazione della dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte di soggetti che partecipano a un Gruppo bancario di cui all'art. 37-bis TUB, l'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2019 se esercitata entro il 31 dicembre 2018. Se invece la dichiarazione per la costituzione è stata presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019, la costituzione del Gruppo ha effetto a partire dal 1° luglio 2019.	
<b>Bonus bebé</b>	
E' stato prorogato al 2019 il riconoscimento del bonus bebè, con un importo aumentato nella misura del 20% per ogni figlio successivo al primo. L'assegno, determinato su base annuale, viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.	
<b>Mobilità in deroga: crisi industriale complessa</b>	
Il trattamento di mobilità in deroga, previsto dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), è concesso per 12 mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 in favore delle aziende che operano nelle già definite aree di crisi industriale complessa. La cassa integrazione straordinaria per le crisi aziendali è consentita alle imprese sotto i 100 dipendenti viene rinnovata e concessa fino a dicembre 2019.	Fino al 31.12.2019
<b>Scontrini fiscali</b>	
Non saranno più necessari i vecchi scontrini fiscali da gennaio 2020, perché a partire da questa data sarà obbligatoria la trasmissione e la memorizzazione telematica degli scontrini. Si tratta quindi di una trasformazione dei vecchi scontrini in scontrini digitali.	
<b>Guida di auto senza assicurazione</b>	
Il provvedimento menziona anche i guidatori che si mettono al volante senza assicurazione auto: raddoppia, infatti, la multa per gli automobilisti che verranno colti <i>più di una volta</i> senza assicurazione (tra 848 e 3.393 euro). Si rischia inoltre la sospensione della patente per 2 mesi.	

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani